

già introdotte non danno motivo a difficoltà.¹ Il Taly, la moneta commemorativa per i fidanzati con rappresentazione scandalosa, rimane proibita, ma viene menzionata nel nuovo divieto la protesta dei missionari, ch'essi non hanno permesso il Taly. È abbastanza ovvia un'aggiunta alla disposizione del Tournon sul conferimento dei sacramenti ai Paria: viene proibito di ammettere al battesimo Indiani, se considerano i Paria come rigettati da Dio; chi non abbandona un tale pregiudizio, è rigettato da Dio egli stesso.² L'esigenza che il matrimonio debba essere concluso nella forma tridentina, viene ristretta mediante la clausola, che ciò vale solo per i luoghi in cui il concilio di Trento sia stato pubblicato e sia possibile l'osservanza della forma tridentina.³ Il divieto del Tournon di portare sulla fronte segni di cenere riceve l'aggiunta che ci si attenga alla Costituzione di Gregorio XV del 31 gennaio 1623; in altre parole, ogni riferimento superstizioso di questi segni doveva essere eliminato, mentre senza un tale riferimento i segni non erano vietati.⁴ I cardinali della Congregazione desiderano del resto un divieto espresso ai missionari di permettere senza autorizzazione pontificia usi propri dei pagani o di trasformarli in cristiani. Affinchè non si mescoli paganesimo e cristianesimo, si deve provvedere secondo l'ammonizione di Alessandro VII a una accurata istruzione degli aspiranti al battesimo.

Con questa sentenza i dissidi nell'India anteriore apparvero terminati. I difensori dei riti malabarici avevano promesso di far obbedire a quanto il Papa disponesse, il generale dei gesuiti emanò ai suoi istruzioni richiedenti sottomissione incondizionata. A Roma giunse la notizia che tutti i missionari avevano sottoscritto il Breve papale, che lo scisma fra gesuiti e cappuccini a Pondicherry era cessato e che tutti i missionari si dichiaravano pronti al servizio dei Paria.⁵ Non mancarono tuttavia reclami per manchevolezze di obbedienza. Clemente XII pertanto rinnovò il suo comando e richiese da tutti i vescovi e missionari indiani la promessa giurata di osservanza delle prescrizioni papali.⁶

¹ Ivi n. 3.

² Ivi n. 12.

³ Ivi n. 5.

⁴ Ivi n. 15.

⁵ AMANN nel *Dict. de théol. cath.* IX 1730.

⁶ Breve del 13 maggio 1739, *Ius pontif.* II 501 ss.